

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZ. LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC E
CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151
C.P.C.

PER: IENNACO ANNA nata il 10.06.1966 a Castel San Giorgio (Sa) (c.f. NNCNNA66H50C259S), rapp.ta e difesa, dall' avv. Veronica Ascolese (C.F SCLVNC79M56G813C), ed elett.te dom.to presso lo studio legale sito in Poggiomarino, alla via Sorrentino 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081 18769435 ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): veronica.ascolese@forotorre.it; giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c..

RICORRENTE

CONTRO: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) urp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei 2 Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

RESISTENTE

CONTRO: **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Via de' Castagnoli 1 Bologna** pec: csabo@postacert.istruzione.it

RESISTENTE

NOCHE': eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Emilia Romagna, valide per gli anni



2018/2021, in cui la ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

OGGETTO: Accertamento e declaratoria, con conseguente obbligo di riconoscimento a carico dell'Amministrazione resistente, del diritto del ricorrente al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA e riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nella scuola paritaria. Disapplicazione del decreto di esclusione dalle graduatorie.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1) La Sig. Iennaco Anna, odierna ricorrente, ai sensi del D.M. n. 717/2014 presentava presso l'Istituto Comprensivo n. 21 di Bologna (scuola capofila) la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2014/2017, **(doc. 1)**;

2) Nella domanda, oltre alle altre dichiarazioni, nella sezione D.9 Eipass dichiarava che il titolo era stato conseguito presso "La Piramide di Nocera Inferiore".

3) Nella stessa domanda la ricorrente dichiarava, di aver prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato presso la scuola paritaria "San Remigio di Nocera Inferiore nei seguenti periodi:

anno scolastico 2011/2012 dal 01.09.2011 al 31.08.2012

e anno scolastico 2012/2013 dal 01.09.2012 al 31.08.2013

(cfr. certificato di servizio, **doc. 2, buste paga doc 3**);

4) Con un punteggio totale pari a : **profilo AA punti 9.13, profilo Co punti 10.5 e CS punti 13.63.**

4) In base alla posizione in graduatoria valida per il triennio 2017/2020, nell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente riceveva una proposta contrattuale per una



supplenza temporanea come collaboratore scolastico da parte dell' Istituto Comprensivo n. 6 di Imola (Bo) dal 16.11.2019 al 30.06.2019 per 6 ore settimanali (**doc 4** contratto prot. 11373);

8) Ai sensi dell'art 7.4 del D.M. n. 640/2017 il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Imola n. 6 effettuava i controlli e le verifiche dei servizi pregressi e dei titoli dichiarati;

9) In data 19.11.2019 veniva comunicato il depennamento e la risoluzione del contratto prot. 16569 (doc.4)

10) Il provvedimento di esclusione dalle graduatorie per tutti i profili è sproporzionato rispetto alle presunte irregolarità riscontrate, in quanto la ricorrente è in possesso di validi titoli di accesso ai profili stessi, ed ha diritto all'inserimento in graduatoria **eventualmente con il minor punteggio**;

11) In relazione alla dichiarazione nella sezione D.9 è evidente che la ricorrente abbia commesso un errore nella compilazione della domanda (**lapsus calmi**), **solo per aver riportato nella sezione D 9 il titolo posseduto che avrebbe dovuto indicare nella sezione D1 della domanda di inserimento.**

12) In relazione all'omessa dichiarazione nella sez. I anche questo assunto è privo di pregio in quanto la ricorrente non avrà dichiarato la regolarità delle prestazioni contributive, posto che per errore abbia omesso tale dichiarazione l' omesso versamento contributivo non ricade nella responsabilità del lavoratore come più appresso si dirà .

Tali errori materiali (lapsus calmi) non possono in alcun modo essere qualificati come "dichiarazioni mendaci" ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.M. n. 640, come di fatto è avvenuto.

In tal modo sono state frustrate tutte le aspirazioni da un provvedimento assurdo, abnorme, assolutamente sproporzionato, che lo esclude da tutte le graduatorie, quando bastava soltanto rettificare il punteggio in modo da consentirgli comunque di ottenere qualche supplenza.



Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio al fine della disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti con conseguente ripristino del punteggio ingiustamente decurtato.

DIRITTO

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come la ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nella graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante al docente tenuto conto del servizio. Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021). L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". Da



ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario

I.SUL FUMUS BONIS IURI

ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DEL D.M. N. 640/2017 E DEL D.LGS N. 297/1994: ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE. DIRITTO DEL RICORRENTE AL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA; POSSESSO DI VALIDI TITOLI CULTURALI DI ACCESSO AI PROFILI DEL PERSONALE ATA;

Il provvedimento di esclusione da tutte le graduatorie, come già evidenziato in punto di fatto, appare oltremodo sproporzionato rispetto alle presunte violazioni e le irregolarità poste in essere dal ricorrente.



Nel caso di specie era sufficiente provvedere con la rettifica del punteggio e la decurtazione di quei punti per il servizio dichiarato nella paritaria.

I titoli di servizio non sono stati convalidati, per mancato riscontro dei contributi previdenziali.

Ma da queste circostanze non può assolutamente desumersi una falsa dichiarazione della ricorrente e quindi sanzionarla addirittura con l'esclusione dalle graduatorie. Si ripete, la ricorrente ha effettivamente lavorato presso l'Istituto Paritario San Remigio che all'epoca aveva lo status di scuola paritaria e tale circostanza è dimostrata dal certificato di servizio rilasciato dal Preside dell'Istituto, al quale va riconosciuto il valore di prova legale.

Pertanto, la ricorrente non ha reso nessuna dichiarazione falsa, avendo effettivamente lavorato nella scuola paritaria per i periodi indicati.

Nel certificato di servizio esibito, rilasciato in data 30.09.2019 a firma del Dirigente Scolastico, depositario della cessata scuola San Remigio, della Direzione Didattica Statale 1 Circolo vi è la conferma che nel Registro del Personale vi è la sig. Iennaco Anna.

Pertanto, al certificato di servizio va riconosciuto il valore di prova legale in quanto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale.

Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria.

Pertanto, le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria hanno il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.



I docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali"; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte di Cassazione sez V penale con la sentenza n.15367/2014 nonché con la sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22/01/1991.

Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa.

Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.

Da ultimo va ricordata la recente **ordinanza del Tribunale di Treviso del 30/09/2019 nel giudizio ex art 700 c.p.c. n. Rg 913/2019**, dove si afferma che “Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie d'istituto e, comunque, **l'inadempimento del datore di lavoro di per sé non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa.**

D'altro canto, il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 n. 86 (Cass. Pen. 2015 sent. N. 38466)”



L'odierna ricorrente non poteva sapere che la sua posizione contributiva non fosse regolare.

Del resto l'adempimento dell'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS e tali vicende sfuggono al suo controllo. Sarebbe davvero assurdo sanzionare il lavoratore con la perdita del punteggio maturato e quindi della possibilità di lavorare nella scuola pubblica per inadempimenti e responsabilità del suo ex datore di lavoro, sul quale gravano gli obblighi contributivi e che sfuggono al controllo dello stesso lavoratore.

Quanto fin qui affermato è già sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, tuttavia è opportuno aggiungere alcune osservazioni in merito alla posizione contributiva.

La normativa in materia di graduatorie di istituto del personale ATA così come la giurisprudenza più recente confermano che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale il servizio effettivamente svolto, mentre nessuna rilevanza può avere l'eventuale mancanza dei contributi previdenziali.

L'eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali riguarda un inadempimento del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore non ha alcuna responsabilità.

La tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/5 del D.M. 640/2017 con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, alla lettera B (Titoli di Servizio), al punto 4.1 prevede:

“4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d' Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;

*per ogni anno: **PUNTI 6***



per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50.

Il successivo punto 4.2 stabilisce invece:

“4.2 Per il medesimo servizio prestato in:

- a) scuole dell’infanzia non statali autorizzate;*
- b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;*
- c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;*
- d) scuole non statali paritarie;*

il punteggio è ridotto alla metà“.

La nota 1 alla lettera B del citato allegato A/5 stabilisce che: *“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta“ [. . .]*

“Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso o pronuncia definitiva favorevole“.

-Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte affermato che il mancato versamento dei contributi previdenziali per servizio prestato in istituti paritari non può dar luogo alla decurtazione del punteggio.

Di seguito si riportano alcune interessanti pronunce.

“Come osservato in precedente reso da questo Tribunale in caso analogo (cfr. est. Perillo, 21 dicembre 2018), appare del tutto illegittima la rideterminazione del punteggio operata sulla mera constatazione di una scopertura contributiva, in assenza di ulteriori elementi, non offerti dalla Amministrazione che non si costituiva nella fase cautelare del presente giudizio, ed in presenza, viceversa, di certificazioni di servizio rilasciate dal dirigente scolastico attestanti l’effettiva prestazione di servizio per il periodo interessato dalla scopertura contributiva, e domanda di costituzione di rendita vitalizia per l’accertamento e eventuale sanatoria di tale scopertura”. **(Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019)**



“Per quanto riguarda...il mancato versamento dei contributi previdenziali..., il Collegio non ritiene di doversi discostare dall’indirizzo già precedentemente espresso (Cfr. Cons. St. n 2902/2001 e n 4101/2006), circa la non identificabilità di eventuali violazioni di obblighi contributivi come presupposto per effetti diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del servizio prestato, benché documentabile in modo diverso)” **Consiglio di Stato sentenza n. 5661/2007.**

“In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l’esercizio di ogni ulteriore accertamento dell’Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all’esclusione dalla selezione per l’immissione nelle graduatorie permanenti”. **Consiglio di Stato, sentenza n. 2136/2013.**

Ne consegue che la disposizione che condiziona la valutabilità del servizio in questione alla indicazione dell’ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi -implicando inadempienze dell’Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto -finisce con l’assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell’organo legittimato a certificare, per suo conto) l’effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza”. **Consiglio di Stato, sentenza n.° 5570/2001.**

E ancora.

“Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle



capacità professionali e didattiche del personale da selezionare“. **Tar Campania, sentenza n.° 17490/2010.**

-Alla luce di quanto sopra affermato vanno disapplicati tutti i provvedimenti amministrativi che subordinano il riconoscimento del punteggio al versamento dei contributi previdenziali.

La *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obbiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (personale ATA), al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad ella non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

2. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 7, D.M. 640/2017).



L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di **mancata convalida dei dati**, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la **convalida è positiva**, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 640/2017 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare **tempestivamente** i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.



Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, alla ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale **solo di fatto e non ai fini giuridici**.

Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda e il conferimento del primo contratto (20/09/2018) e l'emissione del decreto di rettifica (13.12.2018), determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

3.SUL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE. DANNO DA PERDITA DI CHANCE.



Oltre al grave danno patrimoniale e non conseguente dall'illegittimo licenziamento e esclusione dalle graduatorie, il lavoratore ha subito una gravissima perdita di chance. Difatti, a seguito dell'esclusione la ricorrente si trova in uno stato di disoccupazione dal 09.11.2019.

In ordine ai criteri da utilizzare in concreto per la quantificazione del ristoro, il danno subito dal lavoratore si sostanzia principalmente in una perdita di chance.

In pratica, il lavoratore che subisce l'illegittima esclusione dalle graduatorie avrà diritto a tante mensilità quanto sarebbero state quelle percepite se non fosse stato escluso dalle graduatorie, anche in considerazione del fatto che con un punteggio pari a 13.63 come collaboratore scolastico e 9.13 come assistente amministrativo sarebbe stato sicuramente destinatario di numerosissime supplenze.

4.SUL PERICULUM IN MORA

Dal comportamento arbitrario e illegittimo da parte dell'Amministrazione resistente, rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico.

Si tratta delle lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, a parere della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Senza considerare, sempre in tema di *periculum*, la compromissione della possibilità di ottenere incarichi nei prossimi anni scolastici con conseguente gravissimo pregiudizio economico nonché alla propria professionalità e finanche alla reputazione sociale.

Pertanto la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus bonis iuris*), e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio



ordinario.

Ciò anche in considerazione dell'imminente aggiornamento delle graduatorie per cui la ricorrente non potrà inserire il punteggio che avrebbe conseguito senza la risoluzione del contratto e il provvedimento di depennamento.

Tutto ciò premesso, la ricorrente Iennaco Anna, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

Previo annullamento/eventuale disapplicazione dei provvedimenti richiamati in premessa,

Dichiarare in ogni caso illegittimo il depennamento dalle graduatorie d'Istituto; per l'effetto ordinare al MIUR l'immediato reinserimento del ricorrente nelle dette graduatorie d'Istituto, con il punteggio derivante dal servizio prestato;

IN VIA PRINCIPALE:

- a) Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, prot. N. 200 del 13/12/2018 a firma del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo;
- b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA con attribuzione del punteggio derivante



dal servizio svolto presso l'Istituto Paritario "San Remigio" di Nocera Superiore (Sa) e precisamente: profilo assistente amministrativo, punti 9.13; **profilo collaboratore scolastico, punti 13.63 e dal titolo dichiarato di Operatore Computer erroneamente inserito in altra casella della domanda d'inserimento.**

c) conseguentemente ordinare di collocare la ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello D3 per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico;

In via subordinata:

d) nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA con esclusione del punteggio derivante dal servizio svolto presso l'Istituto Paritario e quindi con il seguente minor punteggio derivante dai titoli posseduti;

e) Accertare e dichiarare la validità anche ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente presso la scuola statale con attribuzione del relativo punteggio;

f) In via ancora gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e *subendi* dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

g) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

h) Dichiarazione del valore della causa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Trattandosi di crediti di lavoro, la ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte



l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ordinare ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall' accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso.

Elenco documenti

- 1) Domanda inserimento 2017/2021
- 2) Certificato servizio svolto all' Istituto San Remigio
- 3) Buste paga
- 4) Contratto scuola
- 5) Decreto esclusione e depennamento
- 6) Certificato "operatore computer"

SJ

Avv. Veronica Ascolese

